



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 134 – 23 GIUGNO 2026

Riunione del 10/06/2026

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 115.25.26 NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

L. P.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento del 6 maggio 2026, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti della tesserata:

***Sig.ra P. L.**, la violazione degli artt. 18 Statuto Fipav, 17, 18 e 29 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur., nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver tenuto una condotta in spregio agli obblighi ed ai doveri derivanti dal vincolo tesserativo e dal contratto di lavoro sportivo del 19.06.2025 con il sodalizio ASD Pallavolo Rho (cod. 04.017.0115) per la stagione sportiva 2025-26 sospendendo, senza giustificato motivo e/o legittimo impedimento, ad eccezione dei primi 15 giorni di gennaio 2026, ogni prestazione sportiva in favore del sodalizio con la sua mancata partecipazione alle sedute di allenamento ed alle gare ufficiali, come da atti delle conclusioni del 31.03.2026 regolarmente comunicato.*

FATTO

Con esposto del 14/3/2026, la ASD Pallavolo Rho, in persona del suo presidente sig. G. S., comunicava che l'atleta L. P. si era resa inadempiente alle obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'esponente in data 19/6/2025 in quanto non aveva fornito, "se non in misura irrisoria", le sue prestazioni di atleta non partecipando agli allenamenti ed alle partite per le quali era stata convocata nella stagione sportiva 2025/2026.

In considerazione di tali inadempimenti ripetuti, il sodalizio esponente aveva dichiarato la risoluzione del contratto per giusta causa in data 23/2/2026, in forza delle disposizioni del codice civile e dell'art. 6 del contratto di lavoro sportivo, e con il medesimo esposto, indirizzato anche all'Ufficio Tesseramento della FIPAV, chiedeva l'annullamento del primo tesseramento.



Erano allegati all'esposto: copia del contratto di lavoro sportivo, copia lettera diffida a presentarsi ad allenamenti ed a partecipare alle gare per le quali era convocata del 29/1/2026, copia della lettera di messa in mora del 10/2/2026.

La Procura Federale acquisita ulteriore documentazione dall'esponente concludeva le indagini con atto del 31/3/2026. Con pec del 2 aprile 2026 l'Avv. Iudica depositava la procura rilasciata per il presente procedimento.

In data 18 Aprile 2026 unitamente ai documenti del fascicolo richiesti, la Procura Federale inviava all'avv. Iudica l'atto di conclusione delle indagini provvedendo anche ad inviare in data 20 Aprile 2026 raccomandata, ricevuta il 28/4/2026, direttamente all'incolpata.

Il Tribunale procedeva alla convocazione dell'atleta per l'udienza del 10 giugno 2026 da tenersi in modalità telematica.

L'avv. Iudica inviava al Tribunale memoria difensiva con relativi documenti e le eccezioni in motivazione richiamate.

All'udienza del 10 giugno 2026, per la procura si collegava l'avv. Michele Sibillano, il quale esponeva le ragioni di cui all'atto di deferimento e chiedeva applicarsi a carico dell'atleta, idonea sanzione disciplinare; per l'incolpata, si collegava l'avv. Fabio Iudica, il quale si riportava alle difese esposte nella memoria depositata in atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni formulate dalla difesa.

Per la prima sull'incompletezza delle indagini la difesa lamenta il mancato rispetto da parte della Procura federale dell'art. 47 del Codice di Giustizia Sportiva del Coni e l'art. 52 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV poiché non sarebbero state svolte tutte le indagini necessarie all'accertamento di eventuali violazioni statuarie e regolamentari.

A detta della difesa, sarebbe stata acquisita la sola comunicazione via posta elettronica certificata del 17 febbraio 2026 a firma dell'avv. F. P., la quale faceva espresso riferimento, confermandone il contenuto, alla raccomandata con avviso di ricevimento inviata dall'atleta.

Con la seconda eccezione la difesa lamenta due aspetti riguardo alla richiesta di deferimento.

Dapprima rileva come l'esposto della ASD Pallavolo Rho fosse stato erroneamente indirizzato al Tribunale e per conoscenza all'Ufficio Tesseramento; essendo tali organi incompetenti gli atti dovevano ritenersi inutilizzabili.

Veniva poi eccepita la mancanza di sottoscrizione dell'esposto.



Per tale aspetto la difesa si spende ampiamente richiamando assesti giurisprudenziali, sia della giustizia ordinaria che del collegio di garanzia del Coni.

Ulteriore e terza eccezione è quella dell'erronea notifica della comunicazione di conclusione delle indagini.

La difesa dell'incolpata eccepisce il mancato rispetto dell'art 11 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e dell'art 12 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV non essendo stata inviata la conclusione delle indagini per l'atleta all'ASD Pallavolo Rho, società di appartenenza.

Veniva poi eccepita la tardività della comunicazione di conclusione delle indagini con le conseguenze di nullità del sul deferimento.

Un'ultima eccezione veniva infine fondata sul mancato rispetto, da parte della Procura del termine di giorni venti stabilito dall'art. 49 Regolamento giurisdizionale ed eccepiva pertanto l'irregolarità essendo la notifica tardiva poiché intervenuta oltre 20 giorni dalla conclusione delle indagini.

Su quest'ultimo punto affermava la difesa che l'avviso di conclusione delle indagini era stato erroneamente notificato in data 31 marzo 2026 a mezzo di posta elettronica certificata all'avv. F. P., che non rappresentava l'atleta nel procedimento disciplinare n. 92-2025-26, e non all'atleta stessa.

Solo in data 28 aprile 2026, a fronte dell'eccezione di irregolarità della notifica di cui all'istanza del 2 aprile 2026 presentata dal legale costituito, era stata notificata nuova comunicazione di conclusioni delle indagini all'atleta esclusivamente all'indirizzo di residenza ma, non al domicilio eletto presso il procuratore costituito.

Ritiene questo Tribunale che nessuna delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa meriti accoglimento.

Partendo da quella dirimente del giudizio e relativa alla tardività della comunicazione della conclusione delle indagini, pur non volendo addentrarsi nell'esame sulla perentorietà o meno del termine, si evidenzia come il difensore non abbia prestato attenzione agli atti dal momento che nega che la conclusione delle indagini sia stata allo stesso notificata nei termini.

Al contrario nella pec del 15 aprile 2026 inviata all'indirizzo pec dell'avvocato Iudica, a seguito della nomina come difensore dallo stesso depositata in data 2 aprile 2026 relativamente all'odierno procedimento (numero procura federale 92.25.26), oltre agli atti del fascicolo è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini del 31 Marzo 2026. Probabilmente la difesa non si è avveduta di tale documento ricevuto nei termini regolamentari ed ha fondato la respinta eccezione sulla mancata comunicazione.



Si aggiunge poi come la prima notifica di conclusione delle indagini sia stata comunicata erroneamente alla pec del padre dell'atleta, avvocato, che fino a quel momento si era occupato della vicenda; è evidente che non avendo il mandato dalla figlia quella notifica non può ritenersi valida; in ogni caso l'incolpata ne aveva comunque ricevuto comunicazione e quindi piena coscienza del suo contenuto visto che in data 2 aprile contestualmente al deposito della nomina a difensore, l'avv. Iudica rileva come la notifica inviata all'atleta P. L. presso il padre non potesse essere considerata valida; circostanza comunque superata per quanto contenuto all'inizio del presente capo.

L'altra eccezione riguardante sempre la comunicazione degli atti ed in particolare il mancato rispetto dell'art. 12 Reg. Giurisdizionale che prevede la notifica presso il sodalizio, non può essere accolta poiché si ritiene essenziale che l'incolpato sia messo in condizione di conoscere la pendenza del giudizio disciplinare in modo da permettergli una corretta difesa. Orbene il regolamento giurisdizionale prevede quella formula (che a volte neanche garantisce la conoscenza) ma non esclude altre forme di conoscenza. Nella fattispecie l'incolpata ha avuto piena contezza della pendenza del procedimento tanto che a soli due giorni dalla conclusione delle indagini ha nominato un difensore e, suo tramite, nei termini ha ricevuto tutto quanto richiesto permettendo anche una completa difesa nel merito.

Prive di pregio risultano poi le altre eccezioni. Nella corposa difesa l'incolpata ha dimenticato di riportare quanto previsto dal Codice di Giustizia sportiva che deve essere rispettato dal procuratore federale.

Lo stesso recita:

Art. 44 - Azione del procuratore federale 1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di ciascuna Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. 2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. 3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito. La mancata esplicitazione su come la Procura federale abbia ricevuto la notizia, non inficia l'attività svolta. Per quanto riguarda la mancata sottoscrizione dell'esposto da parte della società, si ritiene che nella difesa si faccia confusione fra "atti" del processo, che sicuramente debbono essere compiutamente sottoscritti, dagli altri documenti come



l'esposto. Per tali ultimi l'attendibilità, a differenza degli atti (memorie, istanze o altro riguardante il processo) può ricavarsi anche dalla presenza di una carta intestata, dall'invio a mezzo pec della società. Inoltre la provenienza dalla società è stata confermata nel corso dell'istruttoria con la risposta alle richieste inviate dalla Procura federale al sodalizio. Tutto ciò ribadendo come la procura, comunque venga a conoscenza di un illecito disciplinare, ha titolo per agire.

Pur tuttavia e non per i motivi riportati dalla difesa e senza dover far ricorso a pretestuose eccezioni ed a norme e sentenze di vari organi non del tutto pertinenti ma rifacendosi ai semplici principi di lealtà e probità propri del diritto sportivo, ritiene il Tribunale che non sia stata raggiunta una piena prova sulla responsabilità disciplinare dell'incolpata.

I complessi rapporti fra le parti ove - da una parte - l'atleta senza che ciò fosse scritto nel contratto, pretendeva di disputare a suo piacimento un campionato superiore e dall'altra una società che non sembra abbia adempiuto totalmente ai propri obblighi, portano ad una dichiarazione come da dispositivo

PQM

Dichiara il non luogo a procedere nei confronti dell'atleta L. P..

Roma, 17 Giugno 2026

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 23 Giugno 2026